

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI

- Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 14
- Legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 34
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11/23
- Legge 1 dicembre 1986, n. 879, art. 25
- Legge 29 ottobre 1987, n. 449
- Legge 29 dicembre 1987, n. 545, art. 1/2
- Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 9
- Legge 29 dicembre 1990, n. 431
- Legge 23 gennaio 1992, n. 34, art. 4
- Legge 10 febbraio 1992, n. 145
- Legge 23 dicembre 1992, n. 505, art. 1/9
- Legge 5 aprile 1993, n. 103

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14**Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976**

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 31.12.95 risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8008 lire 162.838.015

Cap. 8101 lire 19.790.052

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

DIVISIONE EDITORIA

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La Legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificate dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Al 31.12.1995 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1414 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 194.714.102.421=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7551, risultano dalla scheda allegata.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all' art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

In relazione al D.P.R. 20.12.1994 n. 760, che all'art. 3 trasferiva le competenze della Divisione Editoria della Direzione Generale del Personale all'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, con la Legge 28.12.1995 n. 551 è stato istituito, nella tabella 18 - rubrica II cat. XII, il capitolo 7908 "Contributo in conto interessi su finanziamenti in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale" in sostituzione del cap. 7551 della rubrica I di questo Ministero.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7551 (ora 7908) si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - Art. 11 c.23

Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 86 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 2.011.492.000 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 31.12.95 risultano L. 39.456.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8108 lire 96.068.685

Cap. 8023 lire 3.409.022.470

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112).

Al 31.12.95 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 287.117.000

Cap. 8112 lire 25.946.000

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87, alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili..

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8028 e 8113 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8020 lire 6.993.673.000

Cap. 8113 lire 16.542.794.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8020 lire 34.888.045

Cap. 8113 lire 268.580

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 396 - Art. 9

Interventi per Roma, capitale della Repubblica

La legge 15.12.1990, n. 396 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 118 miliardi.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato dal Ministro per le aree urbane il "Programma degli interventi per Roma Capitale" in cui sono state inserite interventi di cui al suddetto D.M. 26.3.1991.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma.

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Successivamente il Ministro dell'Ambiente delegato per i problemi delle aree urbane con il D.M. 7.4.1994 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 1.3.1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale", ha approvato la riduzione delle assegnazioni finanziarie per alcuni interventi di altre Amministrazioni, ridistribuendo la somma disponibile e assegnando a questo Ministero la somma di lire 13.750.000.000.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sui Capp. 8030 e 8116, per l'A.F. 1994/ resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

Al 31.12.95 sui capitoli 8030 e 8116 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8030 L. 44.771.911.000

Cap. 8116 L. 8.730.332.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8030 L. 4.706.644.814

Cap. 8116 L. 648.681.485.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, la cui spesa grave sui capitoli 8032 e 8118, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° 3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassegna con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8032 e 8118 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8032 lire 6.707.206.000

Cap. 8118 lire 6.980.811.000

LEGGE 23.1.92, n. 34 - Art. 4 ex legge 1.12.86, n. 879

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976

La suddetta legge autorizza all'art. 4 comma 1, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 92-94 per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 1.12.86 n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto.

Le quote per il triennio 92-94 sono determinate in lire 10 miliardi per il 92, lire 5 miliardi per il 93 e lire 5 miliardi per il 94.

Con D.M. 5.5.92 sono stati impegnati sul Cap. 8101 lire 15 miliardi. Lo stanziamento previsto in lire 10 miliardi riferentesi alla legge n. 34 del 23.1.92, è stato aumentato di lire 5 miliardi a seguito della richiesta di variazione per l'anno A.F. 1992 proposta sulla tabella 21 del 29.7.91 ai sensi della legge n. 879 del 1.12.86 art. 6 comma 1, allora vigente.

Con D.M. 29.4.93 nel corso dell'A.F. 1993 sono stati impegnati lire 5 miliardi.

Nell'A.F. 1994 sul Cap. 8101 con D.M. 12.1.94 a fronte dei 5 miliardi previsti sono stati impegnati lire 3 miliardi. Con D.M. 12.12.94 sono stati impegnati i restanti 2 miliardi, per effetto del disposto di cui alla legge 23.12.94 n. 725 (Finanziaria 95) sul sopra citato Capitolo per l'A.F. 95.

Nell'A.F. 1994 sul cap. 8101 con D.M. 12.12.94 è stato approvato il piano di spesa per lire 2.000.000.000 per l'A.F. 1995, successivamente impegnati con D.M. 9.1.95.

Al 31.12.95 sui Capitoli 8101 e 8008 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8101 lire 4.146.091.000

Cap. 8008 lire 207.064.000

Sugli stessi capitoli risultano le seguenti somme perenti:

Cap. 8101 lire 19.790.052

Cap. 8008 lire 162.838.015

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici**

Cap. 8230: Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole degli Archivi di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per il triennio 1991-1993 la somma complessiva di £. 34.200.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei beni archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato:

- 1) restauro materiale archivistico £. 4.875.000.000
- 2) riproduzione di sicurezza su CD Rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato £. 1.080.000.000
- 3) proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £. 716.000.000
- 4) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 26.329.000.000
- 5) acquisto di archivi di notevole interesse storico £. 1.200.000.000.

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

I lavori di restauro del materiale archivistico sono stati autorizzati e si trovano in avanzata fase di esecuzione, mentre è prossimo l'affidamento dei lavori previsti ai punti 2) e 3)

La legge in argomento è stata rifinanziata con uno stanziamento di £. 9.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) restauro e salvaguardia del materiale archivistico per un importo di £. 7.524.000.000
- 2) precatalogazione e inventariazione del materiale archivistico per un importo di £. 1.250.000.000
- 3) acquisto di archivi privati di notevole interesse storico £. 226.000.000.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Cap. 8203: Spese per l'adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivi di Stato, alle misure di prevenzione incendio ecc...

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £. 13.800.000.000.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili e £. 1.800.000.000 per l'acquisto di due immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo.

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l'intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato di Genova, Palermo, Torino, Vercelli ed alla Soprintendenza Archivistica per la Toscana per l'esecuzione delle opere di adeguamento dei locali in cui risultano ubicati tali Istituti.

I relativi lavori sono stati appaltati e risultano in fase di realizzazione.

Non è stato invece possibile procedere all'acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo in quanto i rispettivi proprietari degli immobili dopo una fase di trattative hanno rinunciato a vendere.

Si renderà pertanto necessario procedere ad una variazione del piano in precedenza predisposto e destinare la somma di £. 1.800.000.000 ad altri obiettivi.

La legge in argomento è stata rifinanziata con uno stanziamento di £. 21.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per l'effettuazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli immobili sedi di Istituti archivistici e per l'acquisto di nuove sedi.

I lavori di ristrutturazione sono attualmente in fase di realizzazione mentre sono state avviate le procedure di acquisto delle nuove sedi.